



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo scioglimento anticipato dei consigli degli enti locali nel Friuli Venezia Giulia

**Vademecum ad uso degli amministratori,
dei funzionari degli enti e dei commissari**



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza

Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali

Direttore dott. Gianfranco Spagnul

via Sabbadini 31 - 33100 Udine

sito internet <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>

Pubblicazione a cura della dott.ssa Chiara Fabbro

Elaborazione grafica di Gabriella Gentile

Per richiedere copie della pubblicazione:

tel. 0432 555 402 - fax 0432 555 475

e-mail biblioteca.aall@regione.fvg.it

Sommario

1. La normativa applicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia	5
2. Indicazioni operative per i casi di competenza regionale	9
2.1. Comunicazione al Servizio elettorale da parte dell'ente.....	9
2.2. Decreto di sospensione del consiglio	9
2.3. Decreto di scioglimento del consiglio.....	10
3. Le domande più frequenti	11
3.1. Il vicesindaco reggente	11
3.2. Il commissario straordinario.....	13
4. Appendice normativa	17
5. Documenti.....	25
5.1. Parere del Consiglio di Stato n. 501/2001	25
6. Appendice tecnica	31
6.1. Esempio di decreto di sospensione del consiglio e nomina del commissario "provvisorio"	31
6.2. Esempio di decreto di scioglimento del consiglio e nomina del commissario straordinario	33
6.3. Esempio di decreto di scioglimento del consiglio.....	35
6.4. Tabella riassuntiva.....	37

1. La normativa applicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali¹. Tale competenza comprende anche l'ambito del controllo sugli enti locali². Alla Regione spettano altresì i provvedimenti amministrativi relativi al controllo sugli organi degli enti locali, salvo quelli adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico³.

Il legislatore regionale⁴ ha previsto che, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli stessi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, continua a trovare applicazione la normativa allora vigente (articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

I provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. La sospensione può essere disposta, nei casi di scioglimento che comportano la nomina di un commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, nelle more dell'emanazione del decreto di scioglimento.

Rimangono di competenza degli organi dello Stato i provvedimenti adottati per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia⁵.

Per i casi di scioglimento dei consigli degli enti locali non trova, pertanto, applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia la disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che per i casi di provvedimenti adottati per gravi motivi di ordine pubblico (articolo 141) e per quelli conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articoli 143 e seguenti), di competenza degli organi statali.

Di conseguenza, in base alla normativa vigente in regione, si possono verificare i casi di scioglimento dei consigli indicati nelle tabelle n. 1, 2 e 3.

¹ Articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto di autonomia, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

² Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (norme di attuazione).

³ Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9/1997.

⁴ Articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

⁵ Articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997.

Tabella n. 1). Fattispecie, di competenza regionale, in cui a seguito dello scioglimento l'ente è retto dal vicesindaco o dal vicepresidente della provincia

(articolo 6, comma 2, decreto legislativo 9/1997; articolo 23 legge regionale 23/1997)

Casi che determinano lo scioglimento del consiglio	Organo competente per lo scioglimento	Organo che regge l'ente	Normativa di riferimento
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia	Presidente della Regione, con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali	Le funzioni del sindaco o del presidente della provincia sono esercitate dal vicesindaco o dal vicepresidente ⁶ . Sino alle elezioni, il consiglio (sebbene sciolto) e la giunta (sebbene decaduta) rimangono in carica.	Articoli 37-bis e 39 della legge 142/1990, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997

⁶ Si evidenzia, al riguardo, che il subentro del vicesindaco e del vicepresidente della provincia nelle funzioni, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia è automatico. Lo stesso opera infatti *ex lege* (articolo 37-bis, comma 1, L. 142/1990), senza che sia necessaria l'adozione di alcun provvedimento di nomina.

Tabella n. 2). Fattispecie, di competenza regionale, che comportano la nomina di un commissario straordinario

(articolo 6, comma 2, decreto legislativo 9/1997; articolo 23 legge regionale 23/1997)

Casi che determinano lo scioglimento del consiglio	Organo competente per la sospensione	Organo competente per lo scioglimento	Organo che regge l'ente	Normativa di riferimento
Approvazione di una mozione di sfiducia	Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, con decreto	Presidente della Regione, con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali	Commissario provvisorio (durante la sospensione) Commissario straordinario (a seguito dello scioglimento)	Articoli 37 e 39 della legge 142/1990, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997
Compimento da parte del consiglio di atti contrari alla Costituzione				
Gravi e persistenti violazioni di leggi				
Cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri assegnati				
Riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga				
Mancata approvazione del bilancio nei termini ⁷				

⁷ Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini, la sospensione e lo scioglimento del consiglio sono preceduti da un'ulteriore fase. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione:

- a) qualora sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio e la giunta comunale o provinciale non abbia predisposto il relativo schema, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- b) nel caso *sub a)* e comunque quando il consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'Assessore regionale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione. Decorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale si sostituisce, mediante apposito commissario all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Tabella n. 3). Fattispecie, di competenza statale, che comportano la nomina di un commissario straordinario o di una commissione straordinaria

(articolo 6, comma 2, ultima parte, decreto legislativo 9/1997)

Casi che determinano lo scioglimento del consiglio	Organo competente per la sospensione	Organo competente per lo scioglimento	Organo che regge l'ente	Normativa di riferimento
Scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico	Prefetto	Presidente della Repubblica, con decreto, su proposta del Ministro dell'interno	Commissario provvisorio (durante la sospensione) Commissario straordinario (a seguito dello scioglimento)	Articolo 141 del decreto legislativo 267/2000
Scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso	Prefetto	Presidente della Repubblica, con decreto, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri	Commissari provvisori (durante la sospensione) Commissione straordinaria (a seguito dello scioglimento)	Articoli 143 e 144 del decreto legislativo 267/2000

2. Indicazioni operative per i casi di competenza regionale

2.1. Comunicazione al Servizio elettorale da parte dell'ente

Qualora presso un ente locale si verifichi una delle cause di scioglimento dei consigli per le quali i relativi adempimenti sono demandati ad organi della Regione (tabelle nn. 1 e 2), l'ente ne dà tempestiva comunicazione al Servizio elettorale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, il quale, ai sensi del regolamento di organizzazione, *"cura gli adempimenti in materia di controllo sugli organi degli Enti locali e gli interventi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali"*.

La comunicazione è normalmente effettuata dal segretario comunale o provinciale, ma, in caso di assenza o impedimento dello stesso, può essere indifferentemente eseguita da altro funzionario o da un amministratore dell'ente locale.

Il Servizio elettorale inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio, curando la predisposizione degli atti necessari.

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

Servizio elettorale

I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

telefono: + 39 0432 555541; +39 0432 555455

fax: + 39 0432 555525; + 39 0432 555237

e-mail: s.elettorale@regione.fvg.it

2.2. Decreto di sospensione del consiglio

Qualora si tratti di un caso di scioglimento che comporta la nomina di un commissario straordinario (tabella n. 2), in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, sussistendo motivi di grave e urgente necessità⁸, atteso che deve essere assicurata la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, può disporre con decreto la sospensione del consiglio, per una durata comunque non superiore a novanta giorni, nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente (commissario "provvisorio").

⁸ Articolo 39, comma 7, legge 142/1990.

2.3. Decreto di scioglimento del consiglio

Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, decreta lo scioglimento del consiglio (tabelle nn. 1 e 2).

Qualora il consiglio sia stato sospeso (tabella n. 2), il decreto di scioglimento deve essere adottato entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto di sospensione: in tal caso, nel decreto si provvede alla nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, il quale subentra al commissario "provvisorio"⁹.

Il decreto di scioglimento è trasmesso, oltre che all'ente interessato, al Commissario di Governo nella Regione ed al competente Ufficio territoriale del Governo, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

⁹ Può essere nominato commissario straordinario un soggetto diverso dal commissario "provvisorio".

3. Le domande più frequenti

Premesso che, nei casi di scioglimento o sospensione del consiglio, l'attività dell'ente prosegue ordinariamente, in base al principio della continuità e dell'indifferibilità dell'azione amministrativa, le questioni più rilevanti che si pongono riguardano, in particolare, la determinazione dell'ampiezza dei poteri dell'organo che regge temporaneamente l'ente (vicesindaco o vicepresidente della provincia oppure commissario, a seconda dei casi), nonché le prerogative spettanti agli stessi in relazione all'esercizio della carica pubblica.

Si affrontano, di seguito, le problematiche ritenute maggiormente significative, strutturando l'esposizione come un elenco di domande e risposte, suddiviso in paragrafi riguardanti, rispettivamente, il vicesindaco (ed il vicepresidente della provincia)¹⁰ reggente ed il commissario straordinario.

3.1. Il vicesindaco reggente

D. Quali sono i poteri del vicesindaco reggente?

R. Il vicesindaco può svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'Amministrazione quanto quelle di Ufficiale di Governo. Il Consiglio di Stato si è espresso in questo senso nel parere n. 501/2001 del 14 giugno 2001.

D. Il vicesindaco reggente può nominare nuovi assessori o revocarli?

R. Sì. Secondo il Consiglio di Stato (parere n. 501/2001), considerato che l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa dell'ente locale richiede che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari all'interesse pubblico, è inevitabile riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la nomina o revoca degli assessori.

D. In particolare, qualora lo statuto comunale preveda un numero fisso di assessori, il vicesindaco reggente può nominare un assessore destinato a prendere il suo posto nella giunta?

R. Sì. Pur conservando il vicesindaco reggente la propria veste di assessore, con la mancanza del sindaco la giunta si troverebbe, comunque, con un componente in meno.

D. La norma (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000) che preclude al coniuge, ai discendenti, ai parenti e affini entro il terzo grado del sindaco di far parte della giunta si applica anche al vicesindaco reggente?

R. Sì. La disposizione, pur essendo ricompresa nell'ambito delle incompatibilità (normalmente di stretta interpretazione), in realtà disciplina l'aspetto strutturale dell'organo, in quanto correlato al buon andamento e al trasparente esercizio della funzione dello stesso: di conseguenza, il divieto, in quanto volto a prevenire i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla presenza in giunta di

¹⁰ Nel prosieguo, ci si riferisce al vicesindaco, rimanendo inteso che le medesime considerazioni valgono anche per il vicepresidente della provincia.

soggetti legati a chi svolge in concreto le funzioni di capo dell'amministrazione, deve essere applicato anche al caso della sostituzione (Consiglio di Stato, parere n. 501/2001).

D. Il vicesindaco reggente può attribuire ad altro assessore la funzione di vicesindaco?

R. No. Il vicesindaco reggente continua ad occupare la posizione formale di vicesindaco, che non può dunque essere attribuita ad altro assessore. Il vicesindaco reggente non può, pertanto, designare un sub-sostituto (Consiglio di Stato, parere n. 501/2001).

D. Il vicesindaco reggente, che sia assessore esterno, può presiedere le sedute del consiglio?

R. No. Secondo un principio generale, la presidenza di un collegio non può essere assunta da un soggetto che non ne faccia parte. In tale caso, le sedute del consiglio sono presiedute dal consigliere anziano (come individuato nello statuto o nel regolamento).

D. Chi sostituisce il vicesindaco reggente in caso di assenza o impedimento temporaneo?

R. Si ritiene che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del vicesindaco reggente, l'ente dovrebbe prevedere, in sede regolamentare, la sostituzione dello stesso da parte di un assessore, in base al criterio dell'anzianità per età o a quello dell'ordine di indicazione adottato dal sindaco all'atto della nomina. Qualora manchi una disposizione regolamentare in tal senso, si ritiene che, in base al principio di continuità dell'azione amministrativa, si possa comunque procedere all'individuazione di un sostituto. Di conseguenza, sembra possibile che il vicesindaco reggente indichi con proprio atto l'assessore destinato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo (parere prot. n. 17482 del 5 novembre 2007 del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali)¹¹.

D. Cosa succede in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni del vicesindaco reggente?

R. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina con decreto, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 23/1997, un commissario per l'esercizio delle funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari¹².

D. Qual è la misura dell'indennità spettante al vicesindaco reggente?

R. Al vicesindaco reggente compete, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, un'indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco, atteso che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente e non alla qualifica da questi rivestita (Consiglio di Stato, parere n. 501/2001).

¹¹ I pareri del Servizio sono consultabili sul sito: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/link/pareri>

¹² Tale orientamento risulta conforme a quanto affermato dal T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, sentenza 4 dicembre 2004, n. 14848, secondo cui «(la) "provvisoria amministrazione dell'Ente" (...) non può che essere riferita ad una amministrazione relativa alla totalità delle funzioni in cui l'Ente si articola (...) Del resto, ove fosse possibile conferire al Commissario (...) soltanto i poteri del Consiglio, o della Giunta o del Sindaco, non si riesce ad immaginare quale disciplina potrebbe applicarsi nel rapporto tra il potere (o i poteri) di cui lo stesso risulterebbe unico portatore e gli altri poteri». Nel senso della permanenza in carica del consiglio, svolgendo il commissario soltanto le funzioni del sindaco e quelle della giunta, si è invece espresso il Consiglio di Stato nel parere n. 501/2001.

3.2. Il commissario straordinario

D. Quali sono i poteri del commissario straordinario?

R. Al commissario straordinario, in base alla legge e al decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario stesso, sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta. Il commissario straordinario può pertanto svolgere, in linea di massima, tutte le attività di competenza degli organi che sostituisce (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 1998, n. 263). Il commissario adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi, salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina (Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7749).

D. Quali limiti incontrano i poteri del commissario straordinario?

R. Un limite intrinseco all'attività del commissario straordinario potrebbe ravvisarsi nella circostanza che allo stesso è conferito l'incarico della provvisoria amministrazione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari. Si ritiene infatti che, considerato il carattere provvisorio della propria gestione, il commissario dovrebbe, comunque, tener conto degli effetti nel tempo degli atti adottati. Si tratta di un limite che riguarda prevalentemente il profilo dell'opportunità, piuttosto che quello della legittimità.

D. Il commissario straordinario può approvare lo statuto dell'ente o modifiche statutarie?

R. No. Il commissario non può modificare le regole di ordinamento dell'ente locale, ossia le disposizioni contenute nello statuto. Infatti, l'esercizio della potestà di ordinamento eccederebbe i poteri del commissario, atteso che gli stessi, trovando fondamento nella necessità di garantire la continuità della gestione dell'ente, si riferiscono all'attività di amministrazione del comune (circolare n. 8/94 del 10 febbraio 1994 del Ministero dell'interno).

D. Il commissario straordinario può modificare l'organizzazione dell'ente?

R. Sì. La modifica delle regole organizzative del comune sembra rientrare nell'attività di gestione amministrativa e non nell'ambito dell'assetto ordinamentale dell'ente, in relazione al quale è precluso l'intervento del commissario. In via generale, si ritiene quindi che al commissario sia consentito procedere ad una diversa strutturazione organizzativa dell'ente, sempre che tale intervento sia congruamente motivato in ordine all'opportunità, convenienza, ragionevolezza e rispondenza dello stesso all'interesse pubblico (parere prot. n. 14386 del 14 luglio 2005 del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali).

D. La nomina dei titolari di posizione organizzativa da parte del sindaco, negli enti locali privi di qualifiche dirigenziali, continua ad essere efficace anche a seguito del commissariamento dell'ente?

R. Atteso che, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del C.C.R.L. sottoscritto il 7 dicembre 2006, le funzioni relative alla titolarità di posizione organizzativa sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo del sindaco in corso all'atto dell'affidamento, si ritiene che il commissario straordinario, qualora intenda mantenere detto conferimento, debba confermare il decreto sindacale di nomina.

D. Il consiglio neo eletto può revocare l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, nominato dal commissario straordinario, e procedere all'elezione di un diverso revisore?

R. Si ritiene di dare risposta negativa, atteso che, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, il revisore è revocabile solo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lett. d).

D. Quali sono i poteri del commissario "provvisorio"?

R. Il commissario "provvisorio", nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali (nei casi di competenza regionale) o dal Prefetto (nei casi di competenza statale) dopo aver sospeso il consiglio e in attesa del decreto di scioglimento, adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino all'insediamento del commissario straordinario (Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7749).

D. Qual è l'indennità spettante al commissario straordinario e al commissario "provvisorio"?

R. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997, ai commissari spetta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

D. Il commissario straordinario si può avvalere di commissari sostituti (sub-commissari)?

R. Nella prassi, qualora l'ente sia di dimensioni rilevanti, già nell'iniziale decreto di nomina del commissario si provvede alla nomina di uno o più sub-commissari, che affiancano il commissario, il quale può delegare agli stessi l'esercizio di alcune funzioni (in sostanza, come se fossero degli assessori, senza tuttavia che costituiscano un organo giuntale). In tal caso, i sub-commissari hanno anche il compito di sostituire il commissario nell'ipotesi di assenza o impedimento temporaneo. Per l'intera durata del commissariamento, sono erogate distinte indennità sia al commissario che ai sub-commissari.

D. Fuori del caso di nomina di commissari sostituti, contemplato nella risposta precedente, cosa succede in caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario?

R. Anche negli enti di dimensioni meno rilevanti, in caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario le funzioni dello stesso sono esercitate da un commissario sostituto (sub-commissario), il quale può essere nominato o con un atto generale già al momento della nomina del commissario o di volta in volta, qualora se ne presenti la necessità. La nomina spetta al medesimo organo competente alla nomina del commissario (Presidente della Regione, in caso di commissario straordinario; Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, per il commissario "provvisorio"). Le funzioni del commissario assente o impedito sono svolte dal sub-commissario solo per il periodo di tempo necessario. L'indennità viene erogata al sub-commissario limitatamente al periodo di sostituzione, con corrispondente decurtazione dell'indennità spettante al commissario.

D. A seguito dello scioglimento del consiglio, i consiglieri continuano a ricoprire gli incarichi loro attribuiti?

R. I consiglieri cessano dagli incarichi interni dagli stessi ricoperti (ad es., dall'essere membri di commissioni comunali), mentre, ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge 142/1990¹³, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Ciò consente all'ente locale commissariato di continuare ad essere rappresentato presso gli organismi esterni di cui sia parte.

¹³ Come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

Al riguardo, si precisa però che, nell'ipotesi in cui lo scioglimento sia conseguente alle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, gli incarichi esterni possono continuare ad essere ricoperti soltanto dai consiglieri non dimissionari. Risulterebbe, infatti, forzato applicare detta disposizione ai consiglieri dimissionari, la cui manifestazione di volontà di dimettersi dalla carica è anche chiara espressione della volontà di non ricoprire più gli incarichi esterni.

D. Gli atti deliberativi di competenza della giunta e del consiglio, qualora adottati dal commissario, organo monocratico, come sono denominati?

R. Premesso che risulta opportuno¹⁴ che il commissario specifichi di volta in volta che l'atto viene adottato con i poteri della giunta o del consiglio, e che esso sia a tal fine distinguibile con idonee sigle o codifiche, il provvedimento può essere indifferentemente denominato come "deliberazione" o come "decreto".

D. Per gli atti adottati dal commissario si prosegue la numerazione già in essere, rispettivamente, per i provvedimenti della giunta, del consiglio e del sindaco o si inizia una nuova numerazione?

R. Entrambe le soluzioni sembrano ugualmente utilizzabili.

D. Al commissario, che sia lavoratore dipendente, quali permessi spettano per lo svolgimento della propria carica presso l'ente commissariato?

R. Al commissario competono i permessi retribuiti previsti:

- dall'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 quando adotta un atto con i poteri del consiglio;
- dall'articolo 79, comma 3, quando adotta un atto con i poteri della giunta;
- dall'articolo 79, comma 4, quando adotta un atto con i poteri del sindaco o del presidente della provincia.

Gli spettano, altresì, gli ulteriori permessi non retribuiti di cui all'articolo 79, comma 5.

¹⁴ Sebbene non necessario ai fini della legittimità dell'atto.

4. Appendice normativa

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)

Articolo 6 (Controllo sugli enti locali)

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.
2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.
3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale)

Articolo 23 (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente

disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non

possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7. (ABROGATO)

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)

Articolo 37 (Mozione di sfiducia), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 37-bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso

del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Articolo 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Articolo 40 (Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

**Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali)**

Articolo 79 (Permessi e licenze)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare

alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Articolo 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,

all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il

procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3

decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

Articolo 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio)

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

5. Documenti

5.1. Parere del Consiglio di Stato n. 501/2001

CONSIGLIO DI STATO

Sezione I, 14 giugno 2001, n. 501/2001.

Concernente: 1) i pieni poteri del vicesindaco nel periodo di reggenza fino alla convocazione dei comizi; 2) la necessaria nomina del commissario prefettizio nel caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente.

Evidenzia l'Amministrazione che in sede applicativa il vigente ordinamento degli enti locali, ora desumibile dal TU n. 267 del 2000, lascia emergere complesse problematiche relative ai poteri vicari esercitabili dal vicesindaco.

Al riguardo, con il precedente parere n. 94/96 reso dalla Sezione nell'Adunanza del 21/2/1996, sono state affrontate le questioni interpretative di maggiore rilievo, che necessitano però di un approfondimento alla luce delle innovazioni legislative successivamente intervenute: il riferimento in tal senso è, in particolare, alla legge 30/4/1999 n. 120 la quale, introducendo il turno unico per le elezioni amministrative, consente ora al vicesindaco di sostituire il sindaco per un periodo di tempo considerevole.

In linea generale, come è noto, il vicesindaco assume le funzioni del sindaco (art. 53, comma 1, TU) in caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza di quest'ultimo, laddove invece nel caso di dimissioni la legge prevede (art. 53, comma 3) il commissariamento dell'Ente.

Nell'ipotesi ora descritta, è ormai pacifico che il vicesindaco possa svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'amministrazione quanto quelle di ufficiale di governo.

Il primo problema interpretativo che l'Amministrazione solleva riguarda invece l'esercizio di attività propriamente politiche, in relazione alle quali emerge il dubbio se possano essere legittimamente espletate da un soggetto che trae la propria investitura da una nomina e non dal voto dei cittadini, come invece il sindaco.

In concreto, l'Amministrazione si domanda se il vicesindaco possa o meno nominare (o revocare) gli assessori ed in particolare (nei comuni ove lo Statuto preveda un numero fisso di assessori) l'assessore destinato a prendere il suo posto nella Giunta.

Un secondo problema riguarda l'applicabilità alla fattispecie della reggenza delle norme (art. 64, comma 4, TU) che precludono a parenti ed affini del sindaco di far parte della giunta comunale.

Ulteriore questione riguarda la determinazione dell'indennità di funzione spettante al vicesindaco, dovendosi in sostanza stabilire se al vicario spetti la corresponsione di una indennità commisurata alla funzione svolta.

L'ultimo quesito riguarda infine le ipotesi in cui il vicesindaco, dopo aver assunto le funzioni vicarie, deceda o si trovi a versare in situazione di impedimento, decadenza o rimozione: al riguardo

l'Amministrazione, premesso di non ritenere possibile la sostituzione del vicesindaco da parte di altro assessore da questi designato, si domanda se la nomina del commissario prefettizio comporti necessariamente lo scioglimento della Giunta e - soprattutto - del Consiglio comunale.

Considerato:

Il quadro di riferimento normativo sotteso ai quesiti che l'Amministrazione propone può essere ricostruito ricordando che ai sensi dell'art. 46, D.L.vo 8 agosto 2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli enti locali) il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, nomina gli assessori componenti la Giunta, fra i quali un vicesindaco, incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo e destinato a farne le veci in caso di impedimento permanente.

Come è noto, nella attuale forma di governo degli enti locali (non a caso definita di tipo presidenziale) gli assessori nell'espletamento del loro mandato rispondono non più direttamente al consiglio comunale (come avveniva nel passato) ma al sindaco il quale può all'occorrenza revocarli, dandone motivata comunicazione in consiglio.

L'autonomia funzionale della giunta rispetto al consiglio (al quale sono ormai riservati prevalenti compiti di indirizzo e programmazione) si riflette, sul piano strutturale, nella composizione dell'organo di governo dell'ente, atteso che gli assessori, almeno nei comuni di un certo rilievo demografico, non possono far parte del consiglio comunale.

In questo contesto, le ipotesi di impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco sono disciplinate dall'art. 53, commi 1 e 2, TU i quali così recitano:

«1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59».

Prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1999 n. 120 identica disciplina si applicava nella ipotesi di dimissioni del sindaco, ai sensi dell'art. 37-bis, L. n. 142 del 1990.

Con l'articolo 8 della citata legge n. 120 del 1999 (recante istituzione del turno unico per le elezioni amministrative) il comma 3 dell'art. 37-bis (ora confluito nell'art. 53 TU) è stato modificato, prevedendosi nel caso di dimissioni del sindaco il commissariamento dell'ente, con contestuale scioglimento del consiglio.

Ne consegue che in linea di fatto il vicesindaco è ora chiamato a svolgere, oltre a quelle ordinarie di assessore, le seguenti eventuali funzioni:

- a) sostituzione temporanea del sindaco impedito o assente;
- b) sostituzione temporanea del sindaco sospeso per condanna non definitiva ex art. 15, comma 4-bis, legge n. 55 del 1990 e succ. modif.;
- c) sostituzione sino a nuove elezioni nel caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza del sindaco.

Dal punto di vista sistematico il vicesindaco è dunque il "vicario" del sindaco, e cioè l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di sua mancanza, assenza o impedimento.

Sotto il profilo funzionale, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il vicesindaco esercita una sostituzione temporanea del titolare il quale può, per venir meno dell'impedimento o per decorso del termine massimo di interdizione ora fissato dall'art. 1 della legge n. 475 del 1999, essere successivamente reimmesso nella pienezza del mandato.

Nella ipotesi sub c) la sostituzione ha invece carattere stabile, atteso che la carica di sindaco è, almeno sino a nuove elezioni, definitivamente vacante.

Di qui, come già evidenziato nel precedente parere della Sezione n. 94 del 21/2/1996, la tendenziale pratica assimilabilità della prima ipotesi alla fattispecie della supplenza temporanea mentre la seconda ipotesi assume contorni assimilabili per molti versi a quelli della vera e propria reggenza.

L'analisi del quadro di riferimento va completata ribadendo che nei casi di rimozione, decadenza etc. del sindaco alla sostituzione di questi da parte del vicesindaco corrisponde lo scioglimento del consiglio e la decadenza della giunta, che però rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

E rimangono in carica (circostanza questa assai significativa) con pienezza di poteri visto che (argomenta ex art. 38, comma 5, TU) solo dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali tali organi devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Traendo le fila dai rilievi sin qui esposti, deve dirsi che il quadro normativo esibisce risultanze sufficientemente univoche, confermando che nell'ipotesi della vicarietà - come già in precedenza rilevato dalla Sezione - nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce.

Tale considerazione di ordine, per così dire, testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, dovendosi al riguardo innanzi tutto ricordare che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr. con riferimento alla reggenza, Sez. VI, 27/1/96, n. 134).

Se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è gioco-forza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori.

In caso contrario, come già si rilevava nel precedente parere, ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente.

Tale *deminutio* si evita con la traslazione dei poteri sindacali in capo al vicesindaco, nell'ipotesi di circostanze impedienti di carattere oggettivo, e con il commissariamento dell'ente nell'ipotesi di volontarie dimissioni dell'eletto: a ben vedere, proprio il fatto che il Legislatore ha recentemente ritenuto di dover disciplinare con disposizioni derogatorie la sola fattispecie delle dimissioni, conferma implicitamente che nell'altro caso (impedimento oggettivo) il meccanismo della automatica investitura del vicesindaco è stato ritenuto idoneo ad assicurare la piena funzionalità

dell'ente, il che depone ulteriormente in favore di una configurazione non restrittiva dei poteri affidati al sostituto.

Certamente, come già rilevato a suo tempo dalla Sezione, può destare perplessità che poteri così incisivi, come quelli oggi attribuiti al sindaco in virtù dell'elezione popolare diretta, vengano esercitati per periodi di tempo anche considerevoli da un vicario privo di analoga investitura; come pure, sotto il profilo dell'opportunità può ritenersi che nella situazione suddetta il vicesindaco dovrebbe far uso di responsabile autolimitazione.

Quanto sopra non incide però sui termini formali del quesito, che *de iure condito* va sciolto nel senso della pienezza dei poteri del vicesindaco investito di funzioni vicarie.

Il secondo quesito qui sottoposto dall'Amministrazione riguarda l'applicabilità alla fattispecie della sostituzione della norma di cui all'art. 64 TU, a mente della quale non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini del sindaco.

Circoscrivendo la portata del quesito, l'Amministrazione si domanda se l'assunzione dei poteri sindacali da parte del vicesindaco determini una situazione di preclusione alla nomina di assessori legati al reggente da vincoli familiari.

Il dubbio, ovviamente, nasce da ciò che, essendo le cause di incompatibilità normalmente di stretta interpretazione, esse sembrerebbero insuscettibili di applicazione analogica in una situazione nella quale il vicesindaco esercita la funzione vicaria ma non è - formalmente - immesso nella carica sindacale.

Al riguardo deve però convenirsi con i rilievi dell'Amministrazione, alla stregua dei quali risulta evidentemente disarmonico da un lato riconoscere al vicesindaco la pienezza dei poteri e dall'altro esonerarlo invece dal rispetto di quei canoni di trasparenza generalmente imposti al titolare del mandato.

In questa linea può allora osservarsi che la norma in rassegna, ancorché ricompresa all'interno di un articolo rubricato ai casi di incompatibilità, disciplina in realtà l'aspetto strutturale dell'organo in quanto correlato al buon andamento ed al trasparente esercizio della funzione ad esso commessa: cosicché può concludersi che il divieto, in quanto volto a prevenire i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla presenza in giunta di soggetti legati a chi svolge in concreto le funzioni di capo dell'amministrazione, vada di necessità applicate anche nel caso della sostituzione.

Per quanto riguarda poi la determinazione dell'indennità spettante al sostituto, si osserva che la materia è allo stato disciplinata da norme (da ultimo cfr. DM 4/4/2000) che non contemplano l'ipotesi in questione.

Nel silenzio della legge, la questione va quindi risolta in via sistematica e dunque avendo innanzi tutto presente la peculiare natura dell'emolumento di cui si discute, che non è stipendiale ma indennitaria, come si conviene nel caso di cariche formalmente onorarie.

Di qui la non utilizzabilità di quei principi restrittivi elaborati dalla giurisprudenza con specifico riferimento al settore del pubblico impiego ove, nei casi di sostituzione vicaria del titolare di una posizione funzionale superiore (impedimento o assenza del titolare dal posto per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), l'attività svolta, siccome espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto, è compresa tra quelle astrattamente esigibili rispetto alla qualifica di appartenenza del titolare della posizione funzionale inferiore e, pertanto, rientrando per

legge tra i suoi compiti come attribuzione propria della qualifica rivestita, non può dar luogo ad alcuna variazione del trattamento economico (per tutte cfr. Ad. Plen., 4/9/97, n. 20).

All'opposto, nel caso all'esame, siccome la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente (e non alla qualifica da questi rivestita) sembra conseguente concludere nel senso che al vicario spetta, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, una indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco.

L'ultimo quesito concerne l'individuazione degli effetti derivanti da un eventuale successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente.

In proposito, la soluzione ipotizzabile in prima battuta sarebbe quella di ritenere che, fra le ampie prerogative del vicesindaco, rientri anche quella di designare il suo sostituto.

Come ben osserva l'Amministrazione, trattasi di ipotesi impraticabile: da un lato, infatti, il reggente continua ad occupare la posizione formale di vicesindaco, che non può dunque essere attribuita ad altro assessore; dall'altro, è evidente che salva espressa previsione di legge il *munus* pubblico non è disponibile per il titolare, con conseguente impossibilità di sostituzioni atipiche o fondate su base esclusivamente volontaria.

Ne consegue che il vicesindaco non potrà designare un sub-sostituto e quindi ove decaduto, rimosso o deceduto sarà sostituito, secondo sistema, dal commissario prefettizio.

Ferme le conclusioni ora raggiunte, ci si chiede se la nomina del commissario prefettizio comporta di necessità la decadenza della giunta o lo scioglimento del consiglio, transitando le relative funzioni in capo all'organo straordinario.

In sostanza, secondo gli scenari ipotizzati dall'amministrazione, il commissario potrebbe:

- a) svolgere esclusivamente le funzioni di sindaco, restando in carica giunta e consiglio;
- b) svolgere le funzioni del sindaco e della giunta, restando in carica il consiglio;
- c) svolgere tutte le funzioni di governo dell'ente, come avviene nell'ipotesi delle dimissioni del sindaco.

Procedendo per gradi, deve osservarsi che l'ipotesi sub a) è chiaramente destituita di ogni fondamento per un verso infatti, non si vede come il commissario possa presiedere un organo di cui egli (a differenza del vicesindaco) non fa parte e d'altra parte deve ricordarsi che nel vigente ordinamento degli enti locali la giunta si connota per il rapporto fiduciario che la lega al sindaco, rapporto che viene naturalmente meno in assenza dell'organo di vertice e del suo designato sostituto.

L'ipotesi sub c) - pur coerente dal punto di vista logico - incontra poi un ostacolo insormontabile in ciò che essa presuppone la possibilità di addivenire allo scioglimento dell'organo elettivo in un contesto normativo che invece ne salvaguarda espressamente la operatività fino al rinnovo elettorale (specificamente cfr. art. 53, comma 1, TU).

Né d'altra parte ricorre nel caso in rassegna il presupposto del mancato funzionamento del consiglio, il solo che (al di fuori delle ipotesi nominate di scioglimento con commissariamento immediato dell'ente) consente in generale al Prefetto, in sede di intervento ex artt. 19 TU n. 383 del 1934 e 53 TU n. 267 del 2000, di inviare apposito commissario presso amministrazioni locali per reggerle qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare.

Ne consegue che il commissario prefettizio svolgerà le funzioni del sindaco e quelle della giunta, permanendo invece in carica il consiglio: in questa ottica, lo scioglimento del consiglio (già decretato allorché si verificò l'impedimento permanente del sindaco) continua ad avere la finalità che gli è propria, quella cioè di consentirne il rinnovo al primo turno elettorale, mentre per il resto (secondo l'espressa indicazione normativa e dunque fino all'indizione delle elezioni) l'organo assembleare rimane in carica con pienezza di funzioni, siccome derivante il mandato da investitura popolare diretta.

D'altra parte, essendo la vigente forma di governo degli enti locali improntata al criterio della distinzione fra le responsabilità gestionali e quelle programmatiche, la presenza al vertice dell'ente di un commissario non sembra possa ostacolare o precludere l'esercizio da parte del consiglio delle competenze di indirizzo e di controllo politico amministrativo ad esso intestate; né, per converso, la mancanza di un legame politicamente fiduciario con il consiglio sembra poter impedire al commissario di esercitare, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, tutte le funzioni altrimenti demandate al sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

A ben vedere, anzi, la mancanza di tale legame fiduciario rileverà in senso opposto, non potendosi ovviamente ipotizzare che il consiglio approvi nei confronti del commissario la mozione di sfiducia.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

6. Appendice tecnica

6.1. Esempio di decreto di sospensione del consiglio e nomina del commissario "provvisorio"

Decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 7 dicembre 2007, n. 10.

LR 23/1997, art. 23. Sospensione del Consiglio provinciale di Udine.

L'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 9 e 10 aprile 2006 sono stati eletti il consiglio provinciale di Udine e il Presidente nella persona del signor Marzio Strassoldo di Graffembergo;

Vista la nota della Provincia di Udine del 7 dicembre 2007, prot. 90812/07, con cui si comunica l'avvenuta approvazione nella stessa data della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, votata per appello nominale da 29 consiglieri su 30 presenti e votanti, giusta delibera del consiglio provinciale n. 40 del 7 dicembre 2007;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 23;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Dato atto che, in virtù del rinvio operato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Costatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 quale causa di scioglimento del Consiglio provinciale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del Consiglio provinciale determina la decadenza del Presidente e della Giunta;

Considerato che l'approvazione della mozione di sfiducia evidenzia una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali della provincia che non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente da parte degli organi medesimi;

Ritenuto pertanto che, dovendo essere assicurata la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato art. 39 della legge n. 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio provinciale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un Commissario che assicuri la provvisoria amministrazione della Provincia;

Ritenuto di individuare nel dott. Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione della Provincia;

Richiamato il comma 2 del citato art. 23 della l. r. n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

Decreta

1. Il Consiglio provinciale di Udine è sospeso, con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposta con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e,

comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

2. Il dott. Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Udine, fino a quando sarà nominato il Commissario straordinario con il decreto presidenziale indicato al paragrafo precedente e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.

3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Presidente della Provincia, dalla Giunta e dal Consiglio.

4. Al Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.

5. Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, alla Provincia di Udine, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

IACOP

6.2. Esempio di decreto di scioglimento del consiglio e nomina del commissario straordinario

Decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2008, n. 08/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio provinciale di Udine.

Il Presidente

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 9 e 10 aprile 2006 sono stati eletti il consiglio provinciale di Udine e il Presidente nella persona del signor Marzio Strassoldo di Graffemberg;

Vista la nota della Provincia di Udine del 7 dicembre 2007, prot. 90812/07, con cui si comunica l'avvenuta approvazione nella stessa data della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, votata per appello nominale da 29 consiglieri su 30 presenti e votanti, giusta delibera del Consiglio provinciale n. 40 del 7 dicembre 2007;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 23;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Dato atto che, in virtù del rinvio operato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, quale causa di cessazione dalla carica del presidente della provincia, della rispettiva giunta, nonché di scioglimento del consiglio provinciale;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 10, prot. n. 19434/1.5.3, del 7 dicembre 2007, con il quale, in applicazione del disposto di cui all'articolo 37, 37 bis, comma 4, e 39, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è stato sospeso il Consiglio provinciale di Udine ed è stato nominato il dott. Gianfranco Spagnul, quale Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia, fino alla data dello scioglimento del Consiglio provinciale stesso;

Visto l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

Ritenuto di individuare nel dott. Romano Fusco, già Prefetto di Udine, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione della Provincia fino all'insediamento degli organi ordinari;

Ravvisata l'opportunità, attese le dimensioni dell'Ente locale commissariato, che al predetto vengano affiancati due Commissari con l'incarico di sostituire il Commissario nominato presso la Provincia di Udine in caso di assenza o impedimento, nonché di esercitare le funzioni che il Commissario medesimo riterrà di delegare loro;

Ritenuto di individuare nel dott. Vittorio Tallandini e nel dott. Diego De Caneva, già dirigenti dell'amministrazione regionale, le persone idonee a svolgere le funzioni di Commissario sostituto;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2007, n. 3317;

Decreta

1. Il Consiglio provinciale di Udine è sciolto.
2. Il dott. Romano Fusco è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione della Provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Presidente della Provincia, dalla Giunta e dal Consiglio.
4. Il dott. Vittorio Tallandini e il dott. Diego De Caneva sono nominati Commissari sostituti con l'incarico di sostituire il Commissario nominato presso la Provincia di Udine in caso di assenza o impedimento, nonché di esercitare le funzioni che il Commissario medesimo riterrà di delegare loro, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
5. Al Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
6. Ai Commissari sostituti è riconosciuta l'indennità che sarà stabilita con decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.
7. Il presente decreto è trasmesso alla Provincia di Udine, al Commissario di Governo nella Regione ed all'Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno successivo alla data della sottoscrizione.

ILLY

6.3. Esempio di decreto di scioglimento del consiglio

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2008, n. 0110/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Brugnera (PN).

Il Presidente

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Considerato che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 4 aprile 2008, con la quale

- premesso che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il Consiglio comunale di Brugnera (PN) ed il Sindaco nella persona del dott. Ermes Moras;
- vista la comunicazione del Comune di Brugnera di data 19 febbraio 2008, relativa alle dimissioni del dott. Ermes Moras dalla carica di Sindaco a far data dal 18 febbraio 2008 e acclamate al protocollo comunale al n. 2822;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;
- atteso che in data 9 marzo 2008 le dimissioni del sindaco sono divenute irrevocabili, come da comunicazione del Comune di Brugnera (PN) di data 10 marzo 2008;
- constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1 (dimissioni del sindaco) della legge 142/1990, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
- atteso che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1 della citata legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

la Giunta regionale ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Brugnera, disponendo altresì che il Consiglio e la Giunta del Comune rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco;

Preso atto che in data 18 aprile 2008 l'Ufficio centrale regionale ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il Sig. Renzo Tondo, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 28;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che stabilisce che nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione;

Dato atto che il presente decreto rientra fra gli atti adottabili dal nuovo Presidente della Regione nel periodo di ordinaria amministrazione, trattandosi di atto vincolato nei contenuti e imposto dalla normativa sopraccitata;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Decreta

- 1.** Il Consiglio comunale di Brugnera (PN) è sciolto.
- 2.** Il Consiglio e la Giunta del Comune di Brugnera rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2009. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, signor Marco Bazzo.
- 3.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Brugnera (PN), al Commissario di Governo nella Regione ed all'Ufficio territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

6.4. Tabella riassuntiva

Dato complessivo dei consigli comunali o provinciali sciolti in Friuli Venezia Giulia, a partire dal settembre 1997 e sino ad oggi, suddiviso per tipologia di cause di scioglimento

Causa di scioglimento	Numero di enti locali
Dimissioni del sindaco o del presidente della provincia ¹⁵	19
Decesso del sindaco o del presidente della provincia	3
Dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati	12
Approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio	2
Nullità delle elezioni	2
Totale	38

¹⁵ Rispetto ai 19 casi di scioglimento per dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, ipotesi in cui vi è la reggenza del vicesindaco o del vicepresidente, si è provveduto 3 volte al successivo commissariamento dell'ente locale per:

- a) 1 ipotesi di successive dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati;
- b) 2 ipotesi di successive dimissioni del vicesindaco e dell'intera giunta.